**COMUNE DI**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**

**(**[**art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 147 del 27.12.2013**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1!vig)**.**

**Legge di stabilità per l’anno 2014)**

INDICE

[**Art. 1 - Oggetto e Scopo del regolamento** 4](#_Toc74322701)

[**Art. 2 - Istituzione della TARI** 4](#_Toc74322702)

[**Art. 3 - Presupposto oggettivo della TARI** 4](#_Toc74322703)

[**Art. 4 - Soggetto attivo del tributo** 5](#_Toc74322704)

[**Art. 5 - Soggetto passivo del tributo** 5](#_Toc74322705)

[**Art. 6 - Decorrenza del tributo sui rifiuti** 6](#_Toc74322706)

[**Art. 7 - Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale** 6](#_Toc74322707)

[**Art. 8 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche** 7](#_Toc74322708)

[**Art. 9 - Numero di occupanti** 7](#_Toc74322709)

[**Art. 10 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche** 8](#_Toc74322710)

[**Art. 11 - Esclusione dal tributo** 9](#_Toc74322711)

[**Art. 12 - Rifiuti speciali** 10](#_Toc74322712)

[**Art. 13 - Esenzione dal tributo** 10](#_Toc74322713)

[**Art. 14 - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico** 10](#_Toc74322714)

[**Art. 15 - Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti speciali** 11](#_Toc74322715)

[**Art. 16 - Procedura per il riconoscimento della riduzione per avvio a riciclo dei rifiuti urbani prodotti da utenze NON domestiche** 13](#_Toc74322716)

[**Art. 17 - Riduzione per compostaggio domestico da parte delle utenze domestiche** 14](#_Toc74322717)

[**Art. 18 - Mancato o irregolare svolgimento del servizio** 15](#_Toc74322718)

[**Art. 19 - Dichiarazione di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione** 15](#_Toc74322719)

[**Art. 20 - Modalità di determinazione della superficie imponibile** 18](#_Toc74322720)

[**Art. 21 - Tributo giornaliero di smaltimento** 18](#_Toc74322721)

[**Art. 22 - Riscossione della TARI** 19](#_Toc74322722)

[**Art. 23 - Minimi riscuotibili** 19](#_Toc74322723)

[**Art. 24 - Rimborso del tributo** 20](#_Toc74322724)

[**Art. 25 - Funzionario responsabile** 20](#_Toc74322725)

[**Art. 26 - Mezzi di controllo** 20](#_Toc74322726)

[**Art. 27 - Accertamenti** 20](#_Toc74322727)

[**Art. 28 - Sanzioni** 23](#_Toc74322728)

[**Art. 29 - Riscossione coattiva** 23](#_Toc74322729)

[**Art. 30 - Ravvedimento** 23](#_Toc74322730)

[**Art. 31 - Contenzioso** 24](#_Toc74322731)

[**Art. 32 - Annullamento in autotutela** 24](#_Toc74322732)

[**Art. 33 - Diritto di interpello** 25](#_Toc74322733)

[**Art. 34 - Normativa di rinvio** 25](#_Toc74322734)

[**Art. 35 - Trattamento dei Dati Personali** 25](#_Toc74322735)

[**Art. 36 - Norme abrogate** 26](#_Toc74322736)

[**Art. 37 - Efficacia del Regolamento** 26](#_Toc74322737)

* 1. **Oggetto e Scopo del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. [117](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:2013-12-28;154~art117!vig) e [119](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:2013-12-28;154~art119!vig) della Costituzione (così come modificati dalla [L.C. 18 ottobre 2001 n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:2001-10-18;3!vig)), [dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1997-12-15;446~art52!vig) e successive modificazioni ed integrazioni, l’istituzione e l’applicazione, nel Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi [dell’art. 1, comma 639 L. 147/2013](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1!vig).
2. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui [all’art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1!vig), la [L. 212/2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212!vig), recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente e il vigente Statuto Comunale.
   1. **Istituzione della TARI**
3. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell’ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
4. L’applicazione della TARI è disciplinata [dall’art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1!vig) e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del [D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2006-04-03;152!vig) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal [D.P.R. 158/1999](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1999-04-27;158!vig) e dal presente Regolamento.
5. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
   1. **Presupposto oggettivo della TARI**
6. La TARI è dovuta per il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento.

A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l’esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l’uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.

Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito simili, sono assoggettate a tributo indipendentemente dalla presenza di arredo o di allacciamento ai servizi pubblici.

Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani, con l’eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

1. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
3. Ai fini dell’applicazione del tributo e dell’individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell’immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d’uso complessiva e/o prevalente dell’immobile o dell’area.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.
   1. **Soggetto attivo del tributo**

1. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

* 1. **Soggetto passivo del tributo**

1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all’occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell’obbligato in via principale, si considera obbligato l’intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all’anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall’articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti [dall’art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1998-03-31;114~art4!vig), il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
   1. **Decorrenza del tributo sui rifiuti**
8. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
9. L’obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell’utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
10. La cessazione nel corso dell’anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell’applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all’accertata cessazione da parte dell’Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
11. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l’utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dall’utente subentrante.
    1. **Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale**
12. Ai sensi [dell’art. 1, comma 652 L. 147/2013](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1!vig), la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal [D.P.R. 158/1999](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1999-04-27;158!vig) ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi [dell’art. 1, comma 658 L. 147/2013](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1!vig).
13. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato A», per farne parte integrante e sostanziale.

Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto [dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1!vig), di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi [al D.P.R. 158/1999](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1999-04-27;158!vig), che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

1. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.
2. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. Le tariffe sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, sulla base del piano finanziario.
4. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma deve recare l’indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica.
5. Ai sensi [dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1!vig), in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l’anno successivo.
6. Nell’ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere a adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del gestore.
   1. **Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**
7. In caso di utilizzo del [D.P.R. 158/1999](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1999-04-27;158!vig) quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell’allegato 1) al [D.P.R. 158/1999](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1999-04-27;158!vig) prendendo a riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti (Ka(n)) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
8. Allo stesso modo, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è invece determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell’allegato 1) al [D.P.R. 158/1999](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1999-04-27;158!vig), in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento (Kb(n)) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.
9. Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si potrà applicare il sistema presuntivo disciplinato dal [D.P.R. 158/1999](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1999-04-27;158!vig), assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell’allegato 1) al suddetto [D.P.R. 158/1999](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1999-04-27;158!vig), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
10. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell’utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori.
    1. **Numero di occupanti**
11. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.
12. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
13. È dovuta la denuncia in caso di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l’immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile superi i sessanta giorni nell’arco dell’anno.
14. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all’effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla **sola quota variabile** della tariffa:
    * gli utenti, iscritti come residenti presso l’anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge, istituti penitenziari, comunità di recupero, centri socioeducativi, previa presentazione di idonea documentazione;
    * soggetti residenti e domiciliati in altro Comune, con contratto di lavoro di durata superiore a 6 mesi, dietro presentazione di idonea documentazione quale contratto di lavoro, contratto di locazione e/o altra documentazione probante il domicilio fuori Comune (es. assegnazione di alloggio di servizio per i militari);
    * studenti universitari residenti, domiciliati presso altro Comune per almeno 6 mesi l’anno, dietro presentazione di idonea documentazione quale attestazione di iscrizione a corsi universitari, contratto di locazione e/o altra documentazione che attesti il domicilio fuori Comune.
15. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l’alloggio è così determinato:
    * per i residenti è desunto d’ufficio sulla base dei dati presenti all’Anagrafe e/o nella banca dati tributaria e già oggetto di denuncia da parte del contribuente;
    * per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando un numero di due persone occupanti l’abitazione. Tutti i contribuenti residenti e non residenti, che posseggono un’abitazione non occupata da nuclei familiari, dovranno provvedere autonomamente mediante idonea dichiarazione ad adeguare il numero degli occupanti iscritti a quello fissato dal presente comma. La variazione avrà decorrenza dalla data di presentazione dell’istanza e non avrà effetto retroattivo.

L’ufficio, a prescindere dall’esplicita dichiarazione del contribuente, rettifica il numero di occupanti delle utenze domestiche non occupate al fine di ricondurle al numero di occupanti minimo stabilito dal presente comma.

1. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell’immobile non vi abbia acquisito la residenza, l’obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull’immobile, in quanto soggetto passivo d’imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.
2. L’obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso.
   1. **Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**
3. In caso di utilizzo del [D.P.R. 158/1999](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1999-04-27;158!vig) quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell’allegato 1) al

[D.P.R. 158/1999](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1999-04-27;158!vig), potendosi assumere come termine di riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività (Kc(ap)), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.

1. Allo stesso modo, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è invece determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal [D.P.R. 158/1999](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1999-04-27;158!vig), potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell’allegato 1) al [D.P.R. 158/1999](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1999-04-27;158!vig), un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività (Kd(ap)), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
2. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal [D.P.R. 158/1999](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1999-04-27;158!vig), i coefficienti kc(ap) e Kd(ap) sono applicati considerando l’analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.
3. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali e superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell’attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.
   1. **Esclusione dal tributo**
4. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

a. le centrali termiche e di locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;

b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;

c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;

d. le superfici adibite all’allevamento di animali, i ricoveri attrezzi agricoli, le cantine, i fienili, le legnaie e le superfici agricole produttive di altro materiale agricolo, possedute o condotte da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritti alla previdenza;

f. solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e con altezze inferiori a m. 1,5;

1. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell’uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.
2. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all’esercizio dell’attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all’attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell’attività sportiva.
3. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

1. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione e comunque detta non assoggettabilità al tributo decorre dalla data di presentazione della denuncia originaria o di variazione.
   1. **Rifiuti speciali**
2. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.
3. Sono esclusi dall’applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.
   1. **Esenzione dal tributo**
4. Sono esentati dal pagamento del tributo i locali od aree utilizzate per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
5. Il Consiglio comunale, in occasione dell’approvazione delle tariffe, può deliberare agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni, secondo i criteri previsti nel presente articolo.
6. Le agevolazioni sono applicate in relazione ai seguenti criteri:

a) famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di disagio sociale ed economico valutato in relazione all’ISEE;

b) riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta;

1. In relazione all’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 3, l'esenzione totale può essere applicata unicamente per locali ed aree delle fondazioni e/o associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.
2. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere garantita con le risorse della TARI ovvero, in alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio facendo ricorso, in tale ultimo caso, a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
3. L’esenzione è concessa su domanda dell’interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l’agevolazione, su denuncia dell’interessato ovvero a seguito di accertamento d’ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l’esenzione.
   1. **Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico**

1. Ai sensi [dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2006-04-03;152~art198!vig), le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi
2. Ai sensi [dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2006-04-03;152~art238!vig), le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto [dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2021-03-22;41~art30!vig), con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER.
4. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Per il solo anno 2021, visto lo scadere del termine per la comunicazione al 31 maggio 2021, è ammesso trasmettere l’accordo contrattuale di cui sopra entro il 31 dicembre 2021.
5. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell’inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza comunque dall’anno successivo. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni. Decorsi i 5 anni, in ogni caso, l’opzione di utilizzo del servizio pubblico deve comunque essere espressa con comunicazione da parte dell’utenza non domestica, altrimenti dovrà intendersi il proseguimento del trattamento dei rifiuti al di fuori del servizio comunale.
6. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
7. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
   1. **Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti speciali**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali (rifiuti pericolosi), al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell’esclusione dalla TARI di cui al comma precedente, devono presentare all’Ufficio Tributi una dichiarazione attestante le superfici ove si formano i rifiuti speciali pericolosi e contenente la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall’attività esercitata, unitamente, a pena di inammissibilità, alla documentazione comprovante l’osservanza della vigente normativa sullo smaltimento dei predetti rifiuti.
3. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali (pericolosi), stante la contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta, ivi compresi i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche, fermo restando la piena assoggettabilità dei restanti ambiti di cui si compone la struttura (deposito prodotti finiti, mense, servizi ecc…):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipologie attività** | **Categoria utenza non domestica** | **% di riduzione** |
| I rifiuti da attività agricole e agro-industriali |  | 20% |
| I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti  pericolosi che derivano dalle attività di scavo |  | 20% |
| I rifiuti da lavorazioni industriali |  | 20% |
| I rifiuti da lavorazione artigianali |  | 20% |
| I rifiuti da attività commerciali |  | 20% |
| I rifiuti da attività di servizi |  | 20% |
| I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, da potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque, da depurazione delle acque reflue e delle emissioni in atmosfera |  | 20% |
| I rifiuti derivanti da attività sanitarie |  | 20% |
| I macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete |  | 20% |
| I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e le loro parti |  | 20% |
| Il combustibile derivante da rifiuti (CDR) |  | 20% |

1. Per le attività di cui al precedente comma, i titolari delle utenze non domestiche interessate potranno presentare istanza di applicazione della superficie utile ridotta in base alle rispettive misure percentuali ivi indicate all’Ufficio Tributi unitamente, a pena di inammissibilità, alla documentazione comprovante l’effettivo avvio allo smaltimento dei rifiuti speciali in conformità con la specifica normativa vigente in materia. Le istanze devono essere presentate entro il 31 gennaio ai fini dell’applicazione della superficie ridotta spettante con efficacia dal corrispondente anno.
2. In caso la produzione di rifiuti speciali (rifiuti pericolosi) non rientranti tra le attività individuate nel comma 3, è applicabile la riduzione corrispondente all’attività ad essa più similare in termini di produzione quantitativa di tali rifiuti.
3. Per le utenze non domestiche riconducibili alla cat. 20 vengono tassate le sole aree che producono rifiuti urbani. In particolare, le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile; continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del [D. P. R. n. 158 del 1999](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1999-04-27;158!vig), limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell’allegato L-quinquies alla Parte IV del [D. Lgs. n. 152 del 2006](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2006-04-03;152!vig)
   1. **Procedura per il riconoscimento della riduzione per avvio a riciclo dei rifiuti urbani prodotti da utenze NON domestiche**
4. Per le utenze non domestiche, la quota variabile può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa/e abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo. La riduzione verrà calcolata come rapporto tra la quantità di rifiuti potenzialmente producibili dalla singola utenza (mq tassabili x Kd scelto nella determinazione delle tariffe) e la quantità di rifiuti avviati al riciclo per l’anno di riferimento, opportunamente certificati.
5. L’utenza non domestica che provvede al riciclo, deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:
   * indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a riciclo;
   * indicazione dei codici dei rifiuti avviati a riciclo;
   * periodo di riferimento.
6. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando la produzione in ciascun anno della documentazione che attesti l’intervenuto recupero dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.
7. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, l’Ufficio Tributi è legittimato ad applicare la tariffa senza riduzione, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all’anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.
8. La riduzione è concessa a consuntivo quando il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti urbani, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta il riciclo del tributo per l’anno in cui non si è dimostrato il riciclo ed il venir meno del diritto alla riduzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il riciclo dei rifiuti prodotti.
9. Nel rispetto delle disposizioni normative previste [dall’art. 6, comma 4 L. 212/2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art6!vig), a consuntivo, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
   * autocertificazione attestante l’avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e modalità di riciclo;
   * copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l’avvio a riciclo del rifiuto tramite soggetti terzi;
   * documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
   * copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l’avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.
   1. **Riduzione per utenze domestiche e non domestiche**
10. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:

a) Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all’estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti è stabilito in n. 1 unità indipendentemente dalla superficie dell’immobile

b) nuclei familiari nei quali siano presenti portatori di handicap.

c) le utenze domestiche: conferimento dei rifiuti recuperabili direttamente ai Stazioni Ecologiche Attrezzate e compostaggio domestico 30% della quota variabile della tariffa.

* 1. **Mancato o irregolare svolgimento del servizio**

1. Previa formale e motivata diffida dell’ufficio tributi, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell’erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l’insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare.

Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell’ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

1. Il responsabile del servizio deve entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, comunicare l’avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all’utente del servizio.
2. I contribuenti non possono invece rivendicare l’applicazione di riduzioni tariffarie in caso l’interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.
3. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all’ambiente, l’utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione della modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l’emergenza deve essere riconosciuta dall’autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.
   1. **Dichiarazione di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione**
4. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare dichiarazione, redatta sull’apposito modello predisposto dall’Ufficio tributi, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione dell’immobile.
5. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.

Ai fini dell’applicazione del tributo, la dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dell’Ufficio tributi, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.

Ai fini dell’applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull’applicazione del tributo.

1. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.
2. La denuncia deve essere presentata:
   1. per le utenze domestiche:
      * nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
      * nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
   2. per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell’attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
3. Nel caso di locali in multiproprietà, come definiti [dall’art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1998-03-31;114~art4!vig), è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio) presentare all’Ufficio tributi, entro il venti gennaio di ogni anno, l’elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.
4. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l’obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
5. La denuncia deve essere presentata all’Ufficio tributi, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dall’Ufficio tributi. In caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell’avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.
6. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall’anno successivo alla presentazione dell’istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l’errore non è a lui attribuibile.
7. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

* PER LE UTENZE DOMESTICHE:
  1. i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
  2. il numero di codice fiscale;
  3. l’ubicazione dell’immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;
  4. la data di inizio o di variazione dell’occupazione, conduzione o della detenzione;
  5. i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
  6. gli estremi catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente;
  7. eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
  8. l’eventuale avvio a recupero dei rifiuti prodotti dall’utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
  9. nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l’anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all’uso; ove l’occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l’utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all’eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.
* PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

1. i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
2. il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;
3. gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
4. i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
5. l’attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
6. l’indicazione della Categoria di appartenenza dell’immobile, al fine dell’applicazione del tributo sui rifiuti;
7. l’ubicazione, la superficie e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
8. la data di inizio o di variazione dell’occupazione, detenzione o della conduzione;
9. i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
10. gli estremi catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente;
11. l’indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero o smaltimento a cura del produttore;
12. nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l’anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all’uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l’occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l’utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all’eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

11. L’Ufficio tributi può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l’applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall’anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all’utente interessato l’avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.

* 1. **Modalità di determinazione della superficie imponibile**

1. In attesa dell’attuazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all’80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al [D.P.R. 138/1998](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1998-03-23;138!vig), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Ai sensi [dell’art. 1, comma 646 L. 147/2013](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1!vig), ai fini dell’attività di accertamento, l’Ufficio tributi, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al [D.P.R. 138/1998](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1998-03-23;138!vig).
3. A fronte di tale disposizione, ove l’Ufficio tributi riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini TARSU o TARES, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell’immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall’imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l’Ufficio del territorio, l’Ufficio tributi procede alla modifica d’ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all’Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d’imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull’immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell’Ufficio tributi.
4. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all’80% della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l’accertamento d’ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini TARSU o TARES, per i quali il soggetto passivo d’imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell’Ufficio tributi, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale dell’Ufficio tributi non sia stato posto in condizione di accertare l’effettiva superficie imponibile dell’immobile, una volta esperita la procedura di cui [all’art. 1, comma 647 L. 147/2013](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1!vig).
   1. **Tributo giornaliero di smaltimento**
5. Per la gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
6. Per temporaneo si intende l’uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
7. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%.
8. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone unico patrimoniale, ovvero sue possibili evoluzioni future.
9. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa o del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente all’Ufficio tributi.
   1. **Riscossione della TARI**
10. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l’emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l’indicazione del tributo dovuto.
11. In deroga [all’art. 52 D.Lgs. 446/1997](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1997-12-15;446~art52!vig), il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui [all’art. 17 D.Lgs. 241/1997](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1997-07-09;241~art17!vig), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui [all’art. 17 D.Lgs. 241/1997](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1997-07-09;241~art17!vig), in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
12. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell’ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in due rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell’invio dell’avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.
13. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell’avviso di pagamento, l’Ufficio tributi procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
14. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, l’Ufficio Tributi procede, nei termini di legge, all’emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
15. L’atto di irrogazione della sanzione notificato al contribuente riporta gli estremi per l’eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.
    1. **Minimi riscuotibili**
16. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad euro 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l’importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.
17. Il Comune non procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 20,00 con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
    1. **Rimborso del tributo**
18. Il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dall’Ufficio tributi entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.
19. Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di rimborso da adottarsi da parte dell’Ufficio tributi.
20. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza.
    1. **Funzionario responsabile**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

* 1. **Mezzi di controllo**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall’art. 2729 cod. civ., fatta salva l’applicazione d’ufficio della previsione contenuta [nell’art. 1, comma 340 L. 311/2004](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1!vig).
3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.
   1. **Accertamenti**
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, avviso di accertamento in rettifica o d’ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata ed il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Per gli avvisi d’accertamento notificati a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull’Amministrazione, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell’atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio, sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile presentare ricorso, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo in conseguenza delle violazioni sanzionabili si applicano gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di esigibilità del tributo.
7. In ordine alle modalità di arrotondamento e di versamento delle somme complessivamente dovute a seguito della notificazione di avvisi di accertamento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22.
8. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari e dei dati contenuti nelle dichiarazioni, il Comune può:
9. rivolgere ai contribuenti motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti non altrimenti acquisibili dal Comune, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, con invito a restituirli compilati e firmati entro il termine di 60 giorni dalla notificazione degli stessi;
10. richiedere all’amministratore del condominio di cui all’articolo 1117 del Codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 7 del precedente articolo 5 la presentazione dell’elenco dei possessori, occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato, con obbligo per tali soggetti di rispondere entro 60 giorni dalla notificazione della richiesta;
11. richiedere dati e notizie ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, con esenzione di spese e diritti;
12. utilizzare dati legittimamente acquisiti per altre finalità o contenuti in tutte le banche dati comunali e in quelle messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia del Territorio;
13. disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale, anche di soggetti pubblici o privati con i quali il Comune abbia stipulato apposita convenzione, debitamente autorizzato dal funzionario responsabile medesimo e con preavviso di almeno 7 giorni.
14. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall’articolo 2729 del Codice civile.
15. Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per i locali compresi nelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, fino all’attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali relativi a tali unità immobiliari ed i dati comunali inerenti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80%della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al [D.P.R. n. 138/1998](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1998-03-23;138!vig); tale percentuale è calcolata sulla superficie catastale al netto delle superfici escluse dal tributo.
16. Per le finalità di cui al presente articolo tutti gli uffici comunali, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, mettono a disposizione dell’ufficio tributario comunale le banche dati di rispettiva competenza e trasmettono gli atti contenenti dati rilevanti per lo svolgimento delle attività di verifica (concessioni di spazi ed aree pubbliche, provvedimenti urbanistici, provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali e commerciali, dati anagrafici relativi alla nascita, decesso, variazione di residenza e di domicilio della popolazione residente).
    1. **Sanzioni**

* Le violazioni delle disposizioni riguardanti l’applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste [dai commi 695 – 699 dell’art. 1 legge 147/2013](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1!vig), secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l’applicazione delle sanzioni tributarie.
* Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
  + omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;
  + omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00;
  + infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00;
  + mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente al fine dell’acquisizione di dati rilevanti per l’applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00.
  1. **Riscossione coattiva**

1. Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio [decreto 14 aprile 1910, n. 639](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1910-04-14;639!vig). Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
   1. **Ravvedimento**
2. Qualora la violazione non sia stata già constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza e fermo restando quanto disposto al comma 7 del precedente articolo 26 in ordine ai casi di mancata applicazione della sanzione, la sanzione è ridotta sulla base di quanto disposto [dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1997-12-18;472~art13!vig).
   1. **Contenzioso**
3. Contro l’avviso di liquidazione, l’avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il titolo esecutivo ed il ruolo per la riscossione coattiva, il provvedimento di rigetto dell’istanza di rimborso o il rifiuto tacito dello stesso, il provvedimento di diniego o di revoca di agevolazioni, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente secondo le disposizioni del [d.lgs. n. 546/1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1992-12-31;546!vig).
4. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di somme non dovute può essere proposto dopo il centottantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti dal precedente articolo 23 e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.
   1. **Annullamento in autotutela**
5. Il Comune applica l’istituto dell’autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
6. L’esercizio corretto e tempestivo dell’autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per il Comune, che procede all’annullamento totale o parziale dell’atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l’atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.
7. Il presupposto per l’esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. In materia tributaria tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell’ordinamento o di soddisfare l’esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.
8. L’annullamento in via di autotutela può essere esercitato su tutti gli atti che incidono negativamente sulla sfera giuridica del contribuente quali l’avviso di liquidazione, l’avviso di accertamento, l’atto di irrogazione delle sanzioni, il titolo esecutivo ed il ruolo, il provvedimento di diniego di sgravi, rimborsi e agevolazioni.
9. Il limite al potere di autotutela del Comune è costituito dall’esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione che disponga sul punto.
10. Costituisce altresì causa ostativa all’esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.
11. Per l’avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato dal richiedente.
12. Il provvedimento di annullamento in via di autotutela è comunicato all’interessato.
    1. **Diritto di interpello**
13. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
14. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dal presente Regolamento.
15. La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità:
16. i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
17. la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, la chiara formulazione del quesito al quale si chiede al Comune di rispondere e l’indicazione dell’interpretazione o del comportamento che il contribuente ritiene corretto in merito al caso esposto ed alla questione formulata;
18. la documentazione eventualmente necessaria ai fini dell’individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
19. la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l’indirizzo al quale la risposta deve essere inviata.
20. Il Comune risponde, con atto scritto e motivato, entro 90 giorni. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
21. Qualora non pervenga risposta al contribuente entro il termine di cui al comma 4, si intende che il Comune concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
22. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del comma 5, è nullo.
23. Limitatamente alla questione oggetto dell’istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al comma 4.
    1. **Normativa di rinvio**
24. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni della legge [147/2013](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig) e [152/2006](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2006-04-03;152!vig) e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
25. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
    1. **Trattamento dei Dati Personali**
26. I dati acquisiti al fine dell’applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del [D.Lgs. 196/2003](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2003-06-30;196!vig) e successive modifiche e/o integrazioni.
    1. **Norme abrogate**
27. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
    1. **Efficacia del Regolamento**
28. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga [all’art. 3, comma 1, Legge 212/2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3!vig), dal 1° gennaio 2021.